



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

DECRETO EX ART. 445 *BIS*, 5° COMMA, C.P.C.

Il Giudice dott. Giovanni Magro,

esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 6884/2023 R.G. introdotto da
ESPOSITO GASPARE, nato a BATTIPAGLIA (SA) il 06/10/1956, rapp.to e
difeso dall'avv.to SPINA CORRADO,

contro

I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dal funzionario
SORRENTINO SABATO;

rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano
contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il
termine perentorio di cui all'art. 445 *bis*, 4° comma, c.p.c. / che alla
contestazione non è seguito il deposito del ricorso;

ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;

OMOLOGA



l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio e

D I C H I A R A

parte ricorrente invalido con diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatore di *handicap* grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza sin dalla domanda amministrativa del 06/10/2023;

considerato che il suindicato requisito sanitario è stato accertato con decorrenza sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa,

C O N D A N N A

l'INPS al pagamento delle spese di lite liquidate, ex d.m. n. 55/2014 tenuto conto dei parametri ivi previsti nella misura minima, nella complessiva somma di € 1.170,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore antistatario;

P O N E

definitivamente a carico dell'INPS le spese di c.t.u. liquidate nella complessiva somma di € 250,00 in favore del dott. PETRAGLIA CARMELO.

Salerno, 02/09/2024.

Il Giudice della Sezione Lavoro

Dott. Giovanni Magro

